

REGOLAMENTO (CEE) N. 967/89 DEL CONSIGLIO

del 13 aprile 1989

che modifica il regolamento (CEE) n. 486/85 relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli ed a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 113,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando che il regolamento (CEE) n. 486/85 ⁽³⁾, prorogato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1306/87 ⁽⁴⁾, prevede l'esenzione totale o parziale di dazi all'importazione dei prodotti agricoli originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare; che, dato l'interesse delle patate dolci e dei prodotti simili destinati al consumo umano per l'economia di tali Stati, paesi e territori, è opportuno prevedere per tali prodotti un'esenzione totale dei dazi all'importazione entro il limite annuale di un quantitativo globale di 10 000 tonnellate;

considerando che i prodotti in causa sono disciplinati dal regolamento (CEE) n. 430/87 del Consiglio, del 9 febbraio 1987, sul regime all'importazione applicabile ai prodotti della sottovoce 07.06 A della tariffa doganale comune in provenienza dai paesi terzi ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3837/88 ⁽⁶⁾; che occorre imputare i quantitativi di prodotti originari dei paesi membri del GATT e di prodotti originari dei paesi non membri del GATT ai contingenti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, rispettivamente lettere b) e d) del regolamento (CEE) n. 430/87, senza però che l'eventuale esaurimento di tali contingenti possa ostacolare l'importazione dei prodotti originari degli Stati ACP entro il limite del quantitativo globale di 10 000 tonnellate; che occorre inoltre prevedere l'adozione di modalità di applicazione per garantire

una parità d'accesso al quantitativo predetto a tutti i paesi esportatori interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 486/85 è modificato come segue:

1) L'intestazione del titolo V « Cereali » è sostituita da: « Cereali e prodotti sostitutivi dei cereali ».

2) All'articolo 9 è aggiunto il paragrafo seguente:

« 3. I prodotti dei codici NC 0714 10 91 e 0714 90 11 sono ammessi in esenzione dei dazi all'importazione entro il limite di un quantitativo globale di 10 000 tonnellate l'anno. I quantitativi di prodotti originari dei paesi membri del GATT sono imputati al contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 430/87, ed i quantitativi di prodotti originari dei paesi non membri del GATT sono imputati al contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera d) dello stesso regolamento. L'esaurimento di questi contingenti non può tuttavia ostacolare l'immissione in libera pratica dei prodotti in causa in esenzione di dazi all'importazione nei limiti del quantitativo globale di 10 000 tonnellate. »

Articolo 2

Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75 ⁽⁷⁾.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 13 aprile 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. SOLBES

⁽¹⁾ GU n. C 4 del 6. 1. 1989, pag. 7.

⁽²⁾ Parere reso il 17 marzo 1989 (non ancora pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*).

⁽³⁾ GU n. L 61 dell'1. 3. 1985, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU n. L 124 del 13. 5. 1987, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU n. L 43 del 13. 2. 1987, pag. 9.

⁽⁶⁾ GU n. L 340 del 10. 12. 1988, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.